

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1846-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE MIGONE)

Comunicata alla Presidenza il 26 luglio 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro del bilancio e della programmazione economica
col Ministro delle finanze
col Ministro del tesoro
col Ministro della difesa
col Ministro dei trasporti e della navigazione
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del commercio con l'estero
col Ministro della sanità
e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1995

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1ª Commissione permanente	»	5
- della 2ª Commissione permanente	»	6
- della 5ª Commissione permanente	»	7
Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - La Commissione affari esteri ha esaminato, nelle sedute del 12 e del 25 luglio scorsi il disegno di legge di ratifica della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione sottoscritta da 159 Stati, dei quali 29 hanno già provveduto alla ratifica.

La Convenzione già da oltre due anni è stata firmata dai rappresentanti del Governo italiano, e giunge in Parlamento con deplorabile ritardo, in parte attenuato dalle pressioni che la Commissione stessa ha fatto pervenire agli organi burocratici preposti alla predisposizione del disegno di legge. È quindi quantomai importante che il Senato avvii l'approvazione parlamentare prima della chiusura estiva, contribuendo a far avanzare il numero degli Stati firmatari che hanno già provveduto a ratificare la Convenzione che attende di ottenere 65 ratifiche per entrare in vigore: l'Italia si allineerà così agli altri Stati europei, quali Francia, Spagna, Germania, nella speranza che ciò acceleri anche il deposito delle ratifiche delle due potenze mondiali, Stati Uniti e Russia, che sono i Paesi detentori del maggior numero di armi chimiche.

La Convenzione di Parigi sulle armi chimiche rappresenta il punto più avanzato raggiunto dal processo di disarmo, che si è avviato alla fine di un'epoca in cui la sicurezza internazionale si era basata sulla reciproca deterrenza: il passo avanti che si vuole così registrare porterà alla soppressione di un'intera categoria di armi e all'istituzione di un'autorità sovranazionale cui sono affidati controlli così penetranti che, solo pochi anni or sono, sarebbero stati ritenuti in contrasto con la sovranità degli Stati.

Rispetto al Protocollo di Ginevra del 1925, che vietava unicamente l'uso in

guerra delle armi chimiche, la presente Convenzione proibisce anche la produzione, la detenzione e il commercio di tali armi, imponendo altresì la distruzione degli arsenali già esistenti.

Un aspetto assai importante della Convenzione riguarda la stessa definizione di arma chimica, ove la difficoltà di definizione nasce dalla possibilità di usare una vera e propria miriade di diverse sostanze le cui proprietà sono già ben note, come anche composti finora non realizzati ma che il progresso tecnologico potrebbe render disponibili come materia prima di armi la cui efficacia si basi su effetti tossici e che perciò rientrano nella categoria di armi «chimiche», a differenza di altre armi la cui efficacia dipenda da effetti esplosivi o incendiari.

Solo un piccolo numero di sostanze chimiche sono state finora utilizzate per realizzare vere e proprie armi, già usate in guerra o comunque presenti negli arsenali di quei pochi Stati che dispongono di tali armamenti. È ovviamente opportuno che la Convenzione per la proibizione delle armi chimiche identifichi, e focalizzi l'attenzione su tali sostanze, che costituiscono la materia prima delle armi chimiche esistenti; ma una proibizione che si limitasse solo a tali composti chimici sarebbe assai facilmente aggirabile, e dunque non basterebbe a creare quel regime internazionale che la Convenzione mira viceversa a realizzare, e che può esser sintetizzato nella formula di «mondo libero dalle armi chimiche». La soluzione a questo problema, felicemente realizzata dalla Convenzione, è consistita nell'identificare, da un lato, le sostanze chimiche più «a rischio», distinguendole nelle tre Tabelle dell'Annesso sui composti chimici: nella prima, i composti già ora usati come materia prima di armi chimiche, dei quali si proibiscono produzione, cessione,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ricezione, acquisizione, importazione, esportazione, transito, detenzione e uso; e nelle altre due, quelli che possono essere impiegati per la produzione di armi, ma anche per fini non proibiti e vengono perciò sottoposti ad un regime di regolamentazione e controlli. Ma a questa categorizzazione (che è naturalmente a sua volta suscettibile di aggiornamenti), si aggiunge un ulteriore essenziale elemento della Convenzione, e cioè il «criterio dello scopo» (*general purpose criterium*), che comporta la proibizione di produrre *qualunque* sostanza volta alla realizzazione di armi chimiche. Si è cioè introdotto un criterio generale aggiuntivo, che comporta la possibilità di ricondurre nell'ambito delle proibizioni e limitazioni previste dalla Convenzione, fra l'altro, anche qualsiasi composto possa venir sviluppato in futuro per produrre armi chimiche.

Nella Convenzione si prevede l'istituzione di una organizzazione internazionale, con sede all'Aja, i cui organi saranno la Conferenza degli Stati parte, il Consiglio esecutivo e il Segretariato tecnico, il quale si avvarrà di un organico di circa 1.200 unità per la sua attività ispettiva: a ciò è collegato l'onere finanziario per l'Italia di 7.100 milioni di lire all'anno, stabilito nella propor-

zione dei contributi versati alle Nazioni Unite.

Le disposizioni del disegno di legge concernenti l'esecuzione dell'accordo in esame individuano nel Ministero degli affari esteri l'autorità nazionale incaricata degli adempimenti previsti dalla Convenzione e, inoltre, istituiscono un comitato consultivo cui spetta esprimere pareri al Ministero dell'industria, ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla produzione di particolari categorie di composti chimici vietati in via generale. Vengono quindi stabilite una serie di sanzioni che la Commissione ha ritenuto di inasprire, approvando all'unanimità una serie di emendamenti che mirano a riequilibrare una corretta proporzionalità tra violazioni gravi, minori ipotesi di reato e pene conseguenti, data anche l'alta posta economica in gioco che non appariva granchè scalfita dalla formulazione originaria del testo. Allo stesso tempo si sono introdotte precise misure di garanzia a favore delle imprese e degli altri soggetti sottoposti a controlli e al regime di autorizzazione, introducendo termini procedurali che escludano però qualsiasi meccanismo di silenzio-assenso. La Commissione, all'unanimità, propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

MIGONE, relatore

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: MAGLIOZZI)

12 luglio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: Russo)

25 luglio 1995

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge e gli emendamenti presentati dal relatore, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole. Si ritiene tuttavia di dover esprimere una perplessità in ordine alla soglia dei livelli edittali delle sanzioni pecunarie minime. Pertanto, con specifico riferimento all'emendamento 9.1 si suggerisce di abbassare la soglia minima della multa a 50 milioni, pur lasciando invariata la soglia massima della medesima multa (e la previsione relativa alla reclusione da 4 a 12 anni). Parimenti, con riferimento all'emendamento 9.2, si suggerisce di abbassare la soglia minima a 25 milioni, pur lasciando invariata la cumulabilità tra sanzione detentiva e pecunaria. Si auspica, poi, l'introduzione, al termine del comma 2 cui quell'emendamento si riferisce, della seguente proposizione: «Le pene stabilite possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantità delle armi o per altre circostanze il fatto debba ritenersi di lieve entità». Si ritiene, infine, di dare parere favorevole sui restanti emendamenti.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MANTOVANI)

12 luglio 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XXI della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. Sono vietati la produzione, la cessione o la ricezione a qualsiasi titolo, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito, la detenzione e l'uso dei composti chimici della Tabella 1, salvo nei casi di cui al comma 2.

2. Le attività che si svolgono sul territorio nazionale e quelle di trasferimento nei confronti degli Stati Parte, consentite ai sensi della Parte VI dell'Annesso sulle verifiche, sono soggette ad autorizzazione, rispettivamente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilascia, nell'ambito delle proprie competenze, le predette auto-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Sono vietati la produzione, la cessione o la ricezione a qualsiasi titolo, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito, la detenzione e l'uso - **salvo nei casi di cui al comma 2 - dei composti chimici elencati nella Tabella 1 dell'Annesso sui composti chimici della Convenzione, nonché di ogni altro composto che possa essere utilizzato esclusivamente a scopo di fabbricazione di armi chimiche.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

rizzazioni previo espletamento dell'istruttoria su conforme parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 5.

4. Il Ministero del commercio con l'estero rilascia le prescritte autorizzazioni, previo parere del Comitato previsto dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, e successive modificazioni, con le modalità e nelle forme ivi stabilite. A tali fini il Comitato, quando è chiamato ad esprimere il suo parere su domande di autorizzazione presentate ai sensi della presente legge, è integrato da un rappresentante del Ministero della sanità e può avvalersi di esperti in materia di difesa, sanità e ricerca.

Art. 4.

1. L'importazione e l'esportazione nei confronti dei Paesi non Parte della Convenzione dei composti chimici elencati nelle Tabelle 2 e 3 dell'Annesso della Convenzione sono soggetti ad autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, in conformità a quanto disposto dalle Parti VII e VIII dell'Annesso sulle verifiche della Convenzione stessa, previo parere del Comitato di cui all'articolo 3, comma 4.

Art. 5.

1. È istituito presso il Ministero dell'industria un Comitato consultivo cui spetta esprimere pareri al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 3, comma 3.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composto da un rappresentante del Ministero dell'industria, di qualifica dirigenziale, che lo presiede, e da un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: Affari esteri, Interno, Difesa, Sanità e Università e ricerca scientifica e tecnologica. Nello

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

4. *Identico.*

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

stesso decreto sono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi.

3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di tre esperti del settore designati dai Ministri della difesa, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nominati dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato l'importo del gettone di presenza per la partecipazione di detti esperti alle riunioni del Comitato.

4. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 6.

1. Hanno l'obbligo di fornire, **entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i dati e le informazioni richiesti dall'articolo VI e dall'Annesso sulle verifiche della Convenzione di cui all'articolo 1 tutti i soggetti che:

a) producono, lavorano e impiegano per la trasformazione i composti chimici elencati nelle Tabelle 1 e 2 dell'Annesso sui composti chimici della Convenzione;

b) producono i composti chimici elencati nella Tabella 3 dell'Annesso sui composti chimici della Convenzione;

c) svolgono le attività elencate nella parte IX dell'Annesso sulle verifiche della Convenzione stessa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

1. Hanno l'obbligo di fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i dati e le informazioni richiesti dall'articolo VI e dall'Annesso sulle verifiche della Convenzione di cui all'articolo 1 tutti i soggetti che:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

2. Le informazioni e i dati utili ai fini delle dichiarazioni iniziali debbono essere forniti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dai soggetti di cui al comma 1 entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità e procedure

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Art. 7.

1. Le persone fisiche, gli enti o le società titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso del nucleo ispettivo e dell'eventuale nucleo di scorta nei luoghi da ispezionare in esecuzione degli obblighi previsti dalla Convenzione, nonchè ad agevolare la conduzione dell'ispezione e a fornire, su richiesta, tutte le informazioni che si rendano necessarie per il buon esito dell'ispezione stessa.

Art. 8.

1. Ai sensi dell'articolo VII, paragrafo 4, della Convenzione, il Ministero degli affari esteri è designato come Autorità nazionale. Esso si avvale, per gli adempimenti di rispettiva competenza, della collaborazione del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero. Per gli adempimenti di rispettiva competenza, può essere richiesta altresì la collaborazione di altri Ministeri interessati.

Art. 9.

1. Chiunque produce, cede o riceve a qualsiasi titolo, importa, esporta, fa transitare nel territorio dello Stato, detiene o comunque usa i composti chimici di cui alla Tabella 1 allegata alla Convenzione, in vio-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

prescritte dalla commissione preparatoria dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche; essi saranno aggiornati alle scadenze che saranno stabilite nel decreto interministeriale di cui all'articolo 14.

Art. 7.

1. Le persone fisiche, gli enti o le società titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso del nucleo ispettivo e del nucleo di scorta nei luoghi da ispezionare in esecuzione degli obblighi previsti dalla Convenzione, nonchè ad agevolare la conduzione dell'ispezione e a fornire, su richiesta, tutte le informazioni che si rendano necessarie per il buon esito dell'ispezione stessa.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

1. Chiunque produce, cede o riceve a qualsiasi titolo, importa, esporta, fa transitare nel territorio dello Stato, detiene o comunque usa i composti chimici di cui alla Tabella 1 allegata alla Convenzione, in vio-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

lazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 1, o senza l'autorizzazione di cui al medesimo articolo 3, comma 2, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire 800.000 a lire 4.000.000.

2. Chiunque importa o esporta i composti chimici di cui alle Tabelle 2 e 3 allegate alla Convenzione senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4 è punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da lire 50 milioni a 500 milioni.

3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di cui alle leggi 2 ottobre 1967, n. 895, 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, 9 luglio 1990, n. 185, e 27 febbraio 1992, n. 222, e successive modificazioni.

Art. 10.

1. Chiunque omette o fornisce in modo non veritiero le informazioni di cui all'articolo 6 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 2 milioni.

Art. 11.

1. Chiunque impedisce l'esecuzione della ispezione di cui all'articolo 7 o comunque ne ostacola l'effettuazione è punito con la reclusione fino a cinque anni **ovvero con la multa da lire 50 milioni a lire 250 milioni.**

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

lazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 1, o senza l'autorizzazione di cui al medesimo articolo 3, comma 2, è punito con la reclusione da **quattro** a dodici anni e con la multa da **100 a 500 milioni di lire.**

2. Chiunque importa o esporta i composti chimici di cui alle Tabelle 2 e 3 allegate alla Convenzione senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da **50 a 250 milioni di lire.**

3. *Identico.*

Art. 10.

1. Chiunque omette o fornisce in modo non veritiero le informazioni di cui all'articolo 6 è punito con l'arresto **da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.**

Art. 11.

1. Chiunque impedisce l'esecuzione della ispezione di cui all'articolo 7 o comunque ne ostacola l'effettuazione è punito con la reclusione **da due a cinque anni.**

2. **Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che compongono la scorta del nucleo ispettivo presentano immediatamente un rapporto al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, il quale, ascoltati i soggetti che si siano opposti all'ispezione, ne dispone l'esecuzione coatta entro 48 ore.**

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Art. 12.

1. È punito con le sanzioni di cui all'articolo 9 il cittadino italiano che commette all'estero una delle violazioni ivi previste.

Art. 13.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.100 milioni annui, a decorrere dall'anno 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto interministeriale, adottato di concerto tra i Ministeri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della difesa, dell'interno, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per disciplinare, in particolare, le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione di cui agli articoli 3 e 4, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6 nonché i soggetti, le forme e le modalità per l'esercizio del controllo e delle verifiche previsti dall'articolo VI della Convenzione e relativi annessi.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto interministeriale, adottato di concerto tra i Ministeri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della difesa, dell'interno, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per disciplinare, in particolare, le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione di cui agli articoli 3 e 4, **i termini entro cui i relativi procedimenti si concluderanno con il rilascio o il diniego dell'autorizzazione**, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6 nonché i soggetti, le forme e le modalità per l'esercizio del controllo e delle verifiche previsti dall'articolo VI della Convenzione e relativi annessi.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 15.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 e 13 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

Identico.